

Condizioni Tecniche per la distribuzione del servizio Gas Aria Propanata

PREMESSA

MEDEA S.p.A. adotta la propria Carta dei Servizi Pubblici che fissa principi e criteri per l'erogazione del servizio gas e, per MEDEA S.p.A., rappresenta un'appendice alle richieste di somministrazione.

Vuole assicurare la partecipazione dei cittadini riconoscendo il diritto di accesso alle informazioni e di giudizio sull'operato.

Stabilisce i tempi da rispettare nei diversi tipi di intervento e situazioni, con standard immediatamente verificabili e, in caso di inadempienza, con rimborsi al Cliente, a carico dell'Azienda.

Indica precisi riferimenti per le segnalazioni da parte dei cittadini e per ottenere risposte.

E' uno strumento, quindi, importante nel dialogo continuo tra MEDEA S.p.A. e la comunità servita.

La Carta dei Servizi Pubblici verrà consegnata all'atto della sottoscrizione delle richieste di fornitura del servizio gas e potrà essere richiesta telefonicamente al Numero Verde 800-050101.

Al numero telefonico sopra indicato ci si potrà rivolgere per ogni informazione o segnalazione di inadempienze relative alla Carta stessa.

Art. 1 Definizioni

1.1 MEDEA S.p.A., con sede in Sassari, via Torres n. 4, gestisce il servizio di distribuzione gas nel Comune di Sassari nei limiti dell'estensione e delle potenzialità dei propri impianti. La fornitura avviene in seguito alla richiesta di attivazione del servizio nel quale sono definite le condizioni di utilizzo del servizio, gli obblighi ed i diritti delle parti. Il titolare del rapporto d'utenza, viene in seguito definito Cliente.

1.2 Valgono le seguenti definizioni:

Distribuzione

E' l'attività di trasporto del gas a mezzo di reti a media e bassa pressione per la fornitura agli utenti, in particolare a mezzo di reti urbane.

Allacciamento

L'allacciamento è la parte di impianto della Società, costituita dai materiali (tubature, giunti, raccordi e apparecchiature) ed opere necessario a rendere disponibile il servizio, compreso tra la rete di distribuzione od i punto di consegna al Cliente.

La realizzazione o modifica dell'allacciamento e di competenza esclusiva della Società (Art. 4) e gli oneri e contributi relativi sono a carico del cliente.

Punto di consegna

Si intende il gruppo di misura installato presso il cliente o altro punto fisico di interconnessione dell'impianto di Distribuzione con l'impianto interno del cliente, dove a tutti gli effetti avviene la consegna del gas al cliente.

Impianto Interno

L'impianto Interno o la parte di impianto di proprietà del cliente compreso fra l'uscita del gruppo di misura e le apparecchiature di utilizzazione. Comprende i tubi, gli accessori e le apparecchiature stesse; la competenza per la realizzazione, manutenzione e conduzione è del cliente.

Art. 2 Allacciamenti nuovi o da modificare

2.1 Modalità

Per richiedere un nuovo allacciamento o modificare un allacciamento esistente, il cliente deve rivolgere domanda alla Società.

La Società ha la facoltà, per ragioni obiettive, di accettare o respingere motivatamente la domanda.

La domanda deve specificare:

- per edifici ad uso civile, il numero e la tipologia delle unità immobiliari da servire, nonché la distinta delle apparecchiature da installare;
- per gli altri usi, le caratteristiche della fornitura (portata orarie, destinazione d'uso, caratteristiche delle apparecchiature e qualsiasi altra informazione necessaria a definire l'intervento).

In ogni caso la Società si riserva la possibilità di richiedere le ulteriori informazioni ritenute necessarie per l'allacciamento.

2.2 Zone già servite

Nelle zone già servite dalla rete di distribuzione, la Società, entro i limiti di disponibilità dei propri impianti e sempre che condizioni tecniche o di morosità pregressa non vi si oppongano, concede la prestazione richiesta e s'impegna ad eseguire i lavori necessari dietro pagamento dei prezzi così come definiti all'art. 3. La Società è impegnata a dare attuazione alla realizzazione dell'intervento richiesto, successivamente al pagamento del preventivo di spesa, e alla sottoscrizione della soluzione proposta.

2.3 Zone non servite

Per le zone non provviste della rete di distribuzione, la Società può accogliere le richieste, sempre nei limiti delle potenzialità dei propri impianti, dietro pagamento dei corrispettivi di cui all' Art-3.

Art. 3 Oneri di allacciamento

Il Cliente è tenuto a corrispondere alla Società il contributo di allacciamento riferito agli oneri di intervento e, se previsto, il contributo per la tubazione.

La Società si considera autorizzata ad eseguire l'intervento richiesto dopo l'accettazione da parte del richiedente della soluzione tecnica concordata.

Per interventi standard con prezzi a forfait, con eventuale pagamento anticipato, si impegna alla realizzazione dell'intervento richiesto solo a seguito di verifica tecnica di fattibilità. Qualora si rilevasse una tipologia di lavoro diversa da quella richiesta, il Cliente può rinunciare, prima dell'inizio dei lavori, ottenendo il rimborso di quanto versato.

Per interventi con prezzi da determinarsi a misura con computo metrico, il preventivo verrà definito successivamente al sopralluogo.

Gli alloggiamenti per contatori quali manufatti, nicchie, ecc, sono predisposti su indicazioni della Società a cura e spese del cliente, al quale spetta inoltre acquisire, prima della loro realizzazione, le autorizzazioni comunali e delle proprietà interessate.

Il tempo per il rilascio del preventivo di spesa e l'esecuzione dei lavori sono definiti dagli standard previsti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Per allacciamenti che comportino modifiche, potenziamenti od estensioni della rete distributrice la Società provvederà all'esecuzione dei lavori entro i termini di tempo che, di norma, saranno comunicati in occasione dell'invio del preventivo di spesa.

Se il pagamento non viene eseguito nei tempi indicati, il preventivo si considera decaduto ad ogni effetto e la Società non si ritiene più impegnata a realizzare il lavoro alle condizioni proposte.

Nel caso in cui fosse stato comunque eseguito il lavoro e non pagati i corrispettivi da parte del richiedente, la Società procederà per via legale al recupero del credito e qualora fosse in atto la fornitura, procederà alla sospensione della fornitura stessa.

Resta facoltà del Cliente rinunciare alle prestazioni richieste prima o durante l'esecuzione dei lavori, con rimborso da parte della Società di quanto dallo stesso Cliente già versato, diminuito dei costi sostenuti o da sostenere per il ripristino della preesistente situazione, dalla Società.

Art. 4 Impianti di competenza della Società

2.1 L'allacciamento è di competenza della Società ed è eseguito in conformità alle vigenti norme di legge dalla Società stessa o da imprese dalla stessa incaricate. L'allacciamento rimane di proprietà della Società anche se è stato eseguito con totale contributo del Cliente o di terzi.

2.2 La Società ha diritto esclusivo di installare, mantenere, modificare e controllare le varie parti dell'allacciamento, secondo le necessità del servizio assumendo gli oneri delle successive manutenzioni; non sono a carico della Società ripristini, tinteggiature, rifacimento di pavimentazioni e/o rivestimenti ed ogni altro particolare non facente parte dell'allacciamento, comunque insistente sulla proprietà del Cliente.

2.3 Per la riparazione dei guasti sulle derivazioni, provocati da terzi, la Società si riserva il diritto del risarcimento danni.

2.4 Le caratteristiche dell'allacciamento, con particolare riferimento al tracciato dello stesso o alla posizione del contatore, sono definite dalla Società in accordo col richiedente o suo rappresentante. Il posizionamento del contatore sarà nel luogo e posizione ritenuti più idonei, di facile accesso al personale della Società e nel rispetto delle normative vigenti.

2.5 Il richiedente e gli eventuali subentranti sono impegnati a garantire che il percorso adottato rimanga accessibile, ispezionabile, nonché svincolato da qualsiasi tipo di servitù precedente, attuale o posteriormente costituita, sia per le parti interrate sia per le parti in vista. In caso contrario il richiedente, od il fruitore del servizio, provvederà a proprie spese alla regolarizzazione, che dovrà avvenire nell'osservanza delle norme aziendali e di legge.

2.6 Il Cliente è custode degli impianti, contatori e apparecchiature della Società insistenti sulla sua proprietà. Nel caso di guasti o comunque al verificarsi di irregolarità nel funzionamento del contatore, ivi compreso il blocco dello stesso, il cliente ha l'obbligo di darne comunicazione alla Società affinché questa possa provvedere. Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei contatori sono a carico della Società, salvo i casi di danneggiamenti per dolo, colpa o negligenza del Cliente. E' comunque data la possibilità, al Cliente stesso, di dimostrare la propria assenza di responsabilità. Qualora per modifiche ambientali il contatore venga a trovarsi in luogo pericoloso o non adatto, la Società provvederà allo spostamento a spese del Cliente.

2.7 La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del contatore, se non prontamente segnalata alla Società, può dare luogo ad azione giudiziaria nei confronti del Cliente, alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla risoluzione del contratto.

2.8 La Società potrà derivare dagli impianti già in servizio su suolo pubblico e in proprietà privata ulteriori allacciamenti, purché non venga compromessa la regolarità di quelli esistenti. In caso di lavori su proprietà privata il richiedente

dovrà acquisire preventivamente le autorizzazioni delle proprietà all'esecuzione dei lavori.

Art. 5 Impianti interni del cliente

5.1 Il punto di consegna della fornitura è il contatore, il cui tipo e calibro sono definiti in relazione alla tipologia della fornitura stessa.

Al Cliente competono la realizzazione, le modifiche, la manutenzione e l'esercizio dell'impianto interno secondo le vigenti norme, con riferimento in particolare alla L. n. 1083 del 6/12/1971 e sue successive modificazioni, nonché alla Legge n. 46 del 5 marzo 1990, e alla Legge n. 10 del 9 gennaio 1991, e relativi regolamenti di attuazione.

E' inoltre di competenza del Cliente la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alloggiamento contatore, di cui dovrà curare anche la normale gestione (chiusura sportelli ecc.).

5.2 La Società può verificare l'impianto prima che questo sia posto in servizio o ogniqualvolta lo ritenga opportuno e richiedere idonee certificazioni e dichiarazioni attestanti la conformità o la regolare esecuzione degli impianti.

5.3 L'apertura del contatore, di cui deve redigersi apposito verbale, è possibile solo ad avvenuto completamento e collegamento dell'impianto, e alla presenza del Cliente o di un suo incaricato.

La verifica dell'impianto, che può comportare una prova di tenuta, non è da considerare come messa in servizio dell'impianto ai sensi della norma UNI-CIG 7129.

5.4 Qualora l'impianto a valle del contatore non sia ritenuto idoneo dal punto di vista tecnico o gestionale o non conforme alla vigente normativa, la Società è legittimata a non concedere o sospendere l'esecuzione del lavoro e la fornitura del servizio.

5.5 I collegamenti equipotenziali tra tubi metallici devono essere eseguiti, ove previsti, sull'impianto interno a valle del contatore. La parte aerea dell'allacciamento della società è isolato elettricamente dalla parte interrata, pertanto non è da considerare massa o massa estranea ai fini dell'applicazione della norma CEI 64-8.

Le tubazioni del gas non possono essere utilizzate come elementi dispersori di terra.

Non è consentita, salvo preventiva autorizzazione dalla Società, l'installazione sull'impianto interno di aspiratori od altri apparecchi che possano influire sulla regolarità di erogazione del gas.

Art. 6 Contatori

Tutti i contatori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dalla Società.

Il contatore rimane di proprietà della Società e la relativa gestione e manutenzione sono regolate dal precedente Art. 3.

La rimozione del contatore potrà essere richiesta solo da parte della proprietà e in forma scritta. La rimozione del contatore sarà effettuata esclusivamente dalla Società e comporterà anche la rimozione dell'allacciamento.

All'atto della rimozione e/o sostituzione del contatore viene redatto, su apposito modulo predisposto dalla Società, il relativo verbale firmato dagli incaricati della Società e, ove possibile dal Cliente.

Per il successivo rifacimento dell'impianto, su richiesta di nuova fornitura, verranno applicate le condizioni per nuovi allacciamenti (vedi Art.2).

Lo spostamento del gruppo di misura sarà effettuato unicamente date Società su richiesta autorizzata dalla proprietà.

Il Cliente qualora ritenga irregolare il funzionamento del gruppo di misura, può richiedere le verifiche sulla regolarità del funzionamento dello stesso.

Il Cliente, o persona da esso delegata, potrà presenziare alle prove di funzionamento, nel caso in cui le stesse siano effettuate presso la sede della Società. Della verifica del gruppo di misura sarà redatto apposito verbale di cui verrà fornita copia al cliente.

Art. 7 Divieto di derivazione

Non è consentita alcuna derivazione a valle del gruppo di misura per distribuire gas ad altri utilizzatori finali.

Art. 8 Controlli

Alla Società viene conferito il diritto di procedere a verifiche dei propri impianti e degli impianti interni ed apparecchi di utilizzazione del Cliente a mezzo di proprio personale o di terzi incaricati.

Il personale, munito di tessera di riconoscimento, ha pertanto facoltà di accesso, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e nei contatori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio.

Art. 9 Interruzione/irregolarità e sospensione del servizio

La Società non ha responsabilità e non è tenuta al rimborso dei danni conseguenti a:

A - Interruzione delle prestazioni senza preavviso nei casi di pericolo;

B - interruzione delle prestazioni senza preavviso dovuta a impossibilità involontaria ed impreveduta quali cause di forza maggiore, guasti ed incidenti,

ecc.;

C - interruzione programmata della prestazione con adeguato preavviso dovuta ad esigenze tecnico operative della Società;

Il preavviso verrà comunicato con idonei mezzi di comunicazione, qual ad esempio quotidiani, radio, TV, volantini, comunicazioni dirette ecc.;

D - sospensione della fornitura successivamente all'invio di un sollecito di pagamento senza obbligo di diffida e con addebito della relativa spesa, qualora, a fornitura avviata, l'importo dei lavori d'allacciamento, comprensivo degli eventuali contributi e/o deposito cauzionale, non sia stato pagato;

E - sospensione della fornitura successivamente ad invio di lettera di diffida, quando il Cliente non abbia provveduto a ripristinare le condizioni di regolarità e sicurezza della fornitura nei seguenti casi:

1 - L'impianto ed il gruppo di misura risultino collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza autorizzazione della Società e il Cliente non intenda provvedere, in modo comprovato, alla sistemazione in conformità alle prescrizioni della stessa;

2 - L'impianto ed il gruppo di misura risultino, per incrementi di portata non autorizzati, entrambi o singolarmente insufficienti dal punto di vista dimensionale;

3 - venga impedito l'accesso al personale della Società per la lettura del gruppo di misura o per ogni verifica ritenuta opportuna: in tal caso la riapertura del gruppo di misura sarà eseguita a lettura effettuata e dopo che il Cliente abbia provveduto al pagamento dei costi di chiusura/apertura;

4 - vengano impedito modifiche agli impianti aziendali o ai manufatti privati, a seguito di motivate ragioni tecniche da parte della Società;

5 - si verificano perdite di gas o guasti agli impianti interni;

6 - in ogni caso in cui gli organismi riconosciuti dalla legge alla verifica sugli impianti, quali ad esempio ASL, Comando dei Vigili del Fuoco ecc. dimostrassero non idonei gli impianti interni per uso della fornitura richiesta;

7 - vengano manomessi i sigilli al gruppo di misura e agli impianti;

8 - In ogni altro caso di mancata osservanza del presente regolamento, che abbia significativa conseguenza nel rapporto contrattuale.

Pertanto negli utilizzi che per loro natura richiedono un'assoluta continuità di servizio, i Clienti dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto alternativo.

I tempi massimi di avvio degli interventi di ripristino del servizio, in caso di interruzione dell'erogazione o di segnalazione guasti, sono definiti dagli standard previsti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Per motivi di sicurezza, per il ripristino della fornitura verrà concordato un appuntamento con il Cliente o persona da questo delegata.

Art. 10 Validità del Regolamento

Il presente regolamento è vincolante per tutti i Clienti del servizio gas.

Esso dovrà intendersi parte integrante del contratto di fornitura della Società senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto per il Cliente di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

Con l'applicazione del presente regolamento cesseranno di avere effetto tutte le precedenti norme e discipline contrarie che riguardano la distribuzione del gas.

Art. 11 Responsabilità Società

La Società risponde del funzionamento dei propri impianti fino al gruppo di misura incluso, e dei danni che possono derivare da un malfunzionamento degli stessi. Non risponde dei danni derivanti agli impianti di competenza del Cliente a valle del gruppo di misura.

Nessun rimborso sul consumo è ammesso per perdite sugli impianti a valle del gruppo di misura.

Cliente

Il Cliente deve provvedere a propria cura e carico ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie alla messa in opera degli Impianti richiesti, compresi manufatti ed accessori, sia per quanto attiene alle vigenti norme urbanistiche sia per ottenere i permessi delle proprietà interessate; ciò vincola l'esecuzione delle opere previste da parte della Società.

Il Cliente è responsabile della corretta costruzione, manutenzione ed esercizio dell'impianto interno, inclusi i dispositivi di intercettazione (rubinetti, valvole) posti a valle del gruppo di misura, nonché del rispetto di tutte le prescrizioni di legge richiamate al precedente Art. 5. Non è consentito manomettere o comunque modificare, alcuna parte dell'impianto di competenza della Società né eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza.